

**CIRCOLARE N. 3/2020**  
**del 14 GENNAIO 2020**

**OGGETTO: Legge di Bilancio 2020**

La “Legge di Bilancio 2020”, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 e le sue disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2020.

Di seguito si riportano le novità fiscali più rilevanti introdotte dalla Legge.

<p><b>Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise</b> <b>(Commi 2-3)</b></p>	<p>Per l’anno 2020 le aliquote IVA <u>rimangono invariate</u> e vengono eliminati gli incrementi previsti dalla Legge di Bilancio 2019.</p> <p>Per gli anni successivi sono stabilite le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l’attuale aliquota IVA del <b>10%</b> passerà al <b>12%</b> a decorrere dal 2021;</li> <li>- l’attuale aliquota Iva del <b>22%</b> passerà al <b>25%</b> a decorrere dal 2021 e al <b>26,5%</b> a decorrere dal 2022.</li> </ul>
<p><b>Deducibilità IMU</b> <b>(Commi 4-5-773)</b></p>	<p>Per l’anno 2019 viene stabilita <u>nella misura del 50%</u> la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.</p> <p>È previsto inoltre che l’IMU sarà <u>interamente deducibile</u> a partire <u>dal periodo di imposta 2022</u>; mentre <u>per gli anni 2020 e 2021</u> sarà deducibile <u>nella misura del 60%</u>.</p> <p>Confermata <u>l’indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP</u>.</p>
<p><b>Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile</b> <b>(Comma 10)</b></p>	<p>Viene estesa la riduzione dei contributi previdenziali con riferimento alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 di lavoratori con età inferiore a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018. Per gli anni successivi il limite di età sarà di 29 anni e 364 giorni.</p>
<p><b>Riqualificazione energetica</b> <b>(Commi 175-176)</b></p>	<p>È disposta la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (65%-IRES/IRPEF), di ristrutturazione edilizia (50%-IRPEF) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%-IRPEF).</p> <p>Si rende noto che sono state apportate alcune modifiche relativamente ai tipi di interventi agevolabili, soprattutto nell’ambito dell’efficienza energetica.</p> <p>È abrogata la disposizione del decreto Crescita che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione direttamente in fattura dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore.</p>

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

<p style="text-align: center;"> <b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>  <b>(Commi 184-197)</b> </p>	<p>In sostituzione del cd. “superammortamento” e del cd. “iperammortamento”, è introdotto un <u>nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi</u>, inclusi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”.</p> <p>Alle imprese che a decorrere dal <u>1° gennaio 2020</u> e fino al <u>31 dicembre 2020</u>, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento.</p> <p>a) <b>Investimenti in beni materiali “Industria 4.0”</b> (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017), il credito è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al <b>40%</b> per investimenti fino a € 2,5 milioni;</li> <li>- al <b>20%</b> per la quota di investimenti oltre € 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni.</li> </ul> <p>b) <b>Investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”</b> (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, integrato dalla Legge di Bilancio 2018): il credito di imposta è pari al <b>15%</b> del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000); sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di <i>cloud computing</i>, per la quota imputabile per competenza.</p> <p>c) <b>Investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti</b> (non “Industria 4.0”): il credito di imposta spetta in misura pari al <b>6%</b> del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni.</p> <p>Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, in <u>cinque quote annuali</u> di pari importo per gli investimenti di cui alle lett. a) e c) e in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti di cui alla lett. b), <u>a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione</u> per i beni “Industria 4.0”. Qualora l'interconnessione dei beni materiali “Industria 4.0” avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo la misura prevista per gli investimenti di cui alla lett. c).</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli</p>
--	--

	<p>interessi passivi e dei componenti negativi di reddito; inoltre il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento.</p> <p>I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, <u>la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili</u>. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni previste dalla Legge.</p> <p>In relazione agli investimenti in beni "Industria 4.0", le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Per i beni di costo unitario di acquisizione <u>non superiore a € 300.000</u>, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una <u>dichiarazione resa dal legale rappresentante</u> ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p> <p>Con apposito decreto verrà definito anche l'invio di una comunicazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico per ciascun periodo di imposta per il quale si richiede il credito.</p>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese</b></p> <p><b>(Commi 198-209)</b></p>	<p>Viene riformulata la disciplina del credito di imposta <u>previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo</u>.</p> <p>Tutte le imprese che <u>nel periodo d'imposta 2020</u> investono in attività di ricerca e sviluppo, possono determinare il credito di imposta applicando, sulla base dei costi agevolabili sostenuti, le seguenti percentuali a seconda dell'attività di ricerca effettivamente svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>12%</b> per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, nel limite di <u>€ 3 milioni ragguagliati ad anno</u>;</li> <li>- <b>6%</b> per attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati, elevata al <b>10%</b> in caso di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite di <u>€ 1,5 milioni ragguagliati ad anno</u>;</li> <li>- <b>6%</b> per attività di design e ideazione estetica, nel limite di <u>€ 1,5 milioni ragguagliati ad anno</u>.</li> </ul> <p>Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, in <u>tre quote annuali di pari importo</u> a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle relative spese.</p>

	<p>A tal proposito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da <u>apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti</u>.</p> <p>Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o da una società di revisione e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando i limiti massimi di cui sopra.</p> <p>Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una <b>relazione tecnica</b> che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p>
<p><b>Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0</b> <b>(Commi 210-217)</b></p>	<p>È prorogato per il 2020 il credito d'imposta formazione 4.0, con le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al <b>50%</b> delle spese ammissibili e nel limite <u>massimo annuale di € 300.000</u>;</li> <li>- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al <b>40%</b> delle spese ammissibili e nel limite <u>massimo annuale di € 250.000</u>;</li> <li>- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al <b>30%</b> delle spese ammissibili e nel limite <u>massimo annuale di € 250.000</u>.</li> </ul> <p>È inoltre eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.</p>
<p><b>Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI</b> <b>(Commi 226-229)</b></p>	<p>La Legge dispone il rifinanziamento nel periodo 2020-2025, dell'agevolazione Beni strumentali, c.d. "Nuova Sabatini" per le PMI. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si mantiene il meccanismo preferenziale a favore degli investimenti in beni 4.0, che si declina nella destinazione di un'apposita riserva del <b>30%</b> delle risorse stanziare e nella maggiorazione del contributo statale del <b>30%</b> rispetto al contributo ordinario;</li> <li>- è maggiorato il contributo statale dal <b>30%</b> al <b>100%</b> per investimenti in beni 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno;</li> <li>- si estende il meccanismo preferenziale a favore degli investimenti effettuati dalle PMI in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso</li> </ul>

	<p>impatto ambientale, con la destinazione di una riserva del <b>25%</b> delle risorse autorizzate e una maggiorazione del contributo statale del <b>30%</b> rispetto al contributo ordinario.</p>
<p><b>Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese - ACE (Comma 287)</b></p>	<p>La Legge <u>ripristina l'applicazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)</u> a decorrere dal periodo di imposta 2019 determinando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio nella misura del <b>1,3%</b>.</p> <p>Contestualmente <u>vengono abrogate le disposizioni recanti la disciplina della cd. mini Ires.</u></p>
<p><b>Misure in favore di Campione d'Italia (Comma 559-580)</b></p>	<p>È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.</p> <p>Inoltre, ai fini delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il territorio extra-doganale è costituito dal solo comune di Livigno.</p>
<p><b>Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (Comma 629)</b></p>	<p>Nell'ambito della disciplina IRPEF, a partire dal periodo di imposta 2020, è rimodulato il grado di detraibilità degli oneri dall'imposta lorda. In particolare, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:</p> <p>a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000;</p> <p>b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.</p> <p>Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.</p> <p>Si dispone, inoltre, che la detrazione spetta per l'intero importo, indipendentemente dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, nonché per le spese sanitarie.</p>
<p><b>Fringe benefit auto aziendali (Commi 632-633)</b></p>	<p>È modificata la <u>determinazione del fringe benefit in capo ai dipendenti relativamente ai veicoli aziendali</u>, i quali saranno parametrati in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica.</p> <p>Per i veicoli di nuova immatricolazione, <u>concessi ai dipendenti in uso promiscuo</u> con contratti stipulati <b>a decorrere dal 1° luglio 2020</b>, si applicano le seguenti percentuali all'importo corrispondente a una</p>

	<p>percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>25%</b> qualora i valori di emissione di anidride carbonica non superino 60 g/km;</li> <li>- <b>30%</b> per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;</li> <li>- <b>40%</b> per l'anno <u>2020</u> e <b>50%</b> a decorrere <u>dal 2021</u> per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;</li> <li>- <b>50%</b> per l'anno <u>2020</u> e <b>60%</b> a decorrere <u>dal 2021</u>, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.</li> </ul> <p>La disciplina vigente (applicazione della percentuale del <b>30%</b> per <u>tutti i veicoli</u>) continua ad applicarsi per i veicoli concessi in uso promiscuo con <u>contratti stipulati entro il 30 giugno 2020</u>.</p>
<p><b>Plastic Tax</b> <b>(Commi 634-658)</b></p>	<p>È introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.</p> <p>L'imposta è fissata nella misura di <u>€ 0,45 per chilogrammo</u> di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;</li> <li>b) il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;</li> <li>c) l'importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.</li> </ol> <p>Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere <u>dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo</u> da emanarsi a cura del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale <u>entro maggio 2020; cioè dal 1° luglio 2020</u>.</p>
<p><b>Buoni pasto mense aziendali</b> <b>(Comma 677)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si eleva da € 7 a <b>€ 8</b> la quota non sottoposta a imposizione dei buoni pasto erogati in <u>formato elettronico</u>;</li> <li>- Si riduce da € 5,29 a <b>€ 4</b> la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dei buoni pasto erogati in <u>formato diverso da quello elettronico</u>.</li> </ul>

<p><b>Imposta sui servizi digitali</b></p> <p><b>“Web Tax”</b></p> <p><b>(Comma 678)</b></p>	<p>La Legge modifica radicalmente la disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di bilancio 2019, le cui disposizioni vengono contestualmente abrogate.</p> <p>L'imposta in esame si applica ai soggetti esercenti attività di impresa che nel corso <u>dell'anno solare precedente</u> rispetto a quello di applicazione della stessa hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un ammontare complessivo di ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000;</li> <li>- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a € 5.500.000.</li> </ul> <p>Per servizi digitali si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li> <li>b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;</li> <li>c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.</li> </ol> <p><u>Sono esclusi</u> dalla nozione di servizi digitali, per espressa previsione legislativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;</li> <li>- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;</li> <li>- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;</li> <li>- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari;</li> <li>- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al precedente punto;</li> <li>- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.</li> </ul> <p>Il periodo di imposta coincide con <u>l'anno solare</u>. Un ricavo si considera tassabile se l'utente di un servizio digitale tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.</p>
--	--



	<p>L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del <b>3%</b> all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo <u>nel corso dell'anno solare</u> e deve essere versata entro il <u>16 febbraio dell'anno solare successivo</u> a quello di riferimento. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il <u>31 marzo dello stesso anno</u>.</p> <p>Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.</p>
<b>Tracciabilità delle detrazioni</b>  <b>(Commi 679-680)</b>	<p>La fruibilità della <u>detrazione IRPEF del 19%</u> per gli oneri indicati dall'art. 15 TUIR e altre disposizioni normative, è subordinata all'utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento.</p> <p>Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, <u>i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale</u>.</p>
<b>Estromissione dei beni delle imprese individuali</b>  <b>(Comma 690)</b>	<p>È prorogato il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'<b>8%</b> dei beni strumentali posseduti alla data del 31/10/2019 da imprenditori individuali ed estromessi dal patrimonio dell'impresa, <u>dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020</u>.</p>
<b>Regime forfetario</b>  <b>(Commi 691-692)</b>	<p>Si modifica, a partire <u>dal 1° gennaio 2020</u> la disciplina del <u>regime forfetario</u>.</p> <p><u>Sono ammessi</u> al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, <u>al contempo, nell'anno precedente</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 euro;</li> <li>• hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore o dai suoi familiari.</li> </ul> <p>Inoltre, è <u>ripristinata l'esclusione</u> dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente a quello di riferimento hanno percepito <u>redditi di lavoro dipendente</u> e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente <u>eccedenti l'importo di € 30.000</u>.</p>



<b>Rivalutazione terreni e partecipazioni (Commi 693-695)</b>	<p>La Legge proroga la facoltà per le persone fisiche e le società semplici di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si prevede un'unica aliquota all'<b>11%</b> applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;</li> <li>- si aumenta dal <b>20%</b> al <b>26%</b> l'imposta sostitutiva applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.</li> </ul>
<b>Rivalutazione beni di impresa (Commi 696-704)</b>	<p>La Legge riapre i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa per le società.</p> <p>Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso <u>al 31 dicembre 2018</u>, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.</p> <p>La rivalutazione può essere eseguita dalle imprese e dagli enti che non adottano i principi contabili internazionali nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del <b>12%</b> per i <u>beni ammortizzabili</u> e nella misura del <b>10%</b> per i <u>beni non ammortizzabili</u>.</p> <p>Il maggior valore è riconosciuto ai fini IRES e IRAP dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; è pertanto previsto il differimento degli effetti fiscali al 2022. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.</p> <p>Per <u>l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione</u> è prevista un'imposta sostitutiva del <b>10%</b>.</p>
<b>Nuovi soggetti passivi IVIE e IVAFE (Commi 710-711)</b>	<p>A decorrere dal periodo di imposta 2020 viene esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) anche agli enti non commerciali, alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.</p>
<b>Unificazione IMU TASI (Commi 738-783)</b>	<p>La Legge prevede <u>l'unificazione delle due vigenti forme di prelievo IMU e TASI</u>, facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.</p>

	<p>Il presupposto dell'imposta rimane la tassazione degli immobili posseduti, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.</p> <p>L'aliquota di base è fissata allo <b>0,86%</b> e può essere aumentata fino al <b>1,06%</b> ovvero diminuita dai Comuni a determinate condizioni.</p> <p>I Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione Tasi hanno <u>la facoltà</u> di aumentare ulteriormente l'aliquota massima fino al <b>1,14%</b>.</p> <p>È confermato il versamento in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- entro il 16 giugno</li><li>- entro il 16 dicembre.</li></ul> <p>Resta ferma la facoltà del contribuente di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno.</p> <p>In sede di prima applicazione, la prima rata sarà determinata in misura pari alla metà di quanto versato per IMU e TASI nel 2019, mentre il saldo sarà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno.</p>
--	---

\*\*\*

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**CARNELUTTI**  
**Studio Legale Associato**

**NOTA BENE** - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.